



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 115

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 6 giugno 2020, n. 41 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.143 del 06-06-2020 - è stato pubblicato il provvedimento indicato in oggetto.

Si riporta di seguito l'analisi dettagliata dell'art. 6 (**Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari**) espletata dai Servizi e dagli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

L'articolo 6 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari e disposizioni in materia di formazione continua in medicina. Durante l'esame presso il Senato, sono stati approvati alcuni emendamenti che propongono modifiche e integrazioni a tali norme, introducendo disposizioni specifiche sulla sessione 2020 (comma 2-bis) nonché - con il nuovo comma 2-ter - l'inserimento di una norma transitoria in materia di formazione continua in medicina. Più nel dettaglio, la disposizione prevede, al comma 1, che qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire - anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007, volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio:



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)
- **delle professioni di odontoiatra**, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

In attuazione del presente comma 1, è stato adottato il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 57, recante le modalità di svolgimento della prima sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328 del 2001/46, **nonché delle professioni di odontoiatra**, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale.

Con l'inserimento del comma 2-bis da parte del Senato, si prevede che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possano essere adottate, per la sessione relativa al 2020, disposizioni specifiche - anche in deroga alle relative norme vigenti - sull'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento: degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti -; degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Si ricorda che per gli esami oggetto del presente comma le sessioni hanno cadenza annuale.

Ai sensi del comma 2, con i medesimi decreti del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni su ricordate, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Nel corso dell'esame presso il Senato, è stato approvato il comma 2-ter che propone l'introduzione di una norma transitoria in materia di formazione continua in medicina (ECM). Tale disposizione riconosce, per il 2020, come maturati i crediti da acquisire (per il medesimo anno) nell'ambito della suddetta formazione, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a quest'ultimo riguardo, si ricorda che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a decorrere dalla medesima delibera). In tale ambito, la norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora ricorra la condizione summenzionata, i 50 crediti da acquisire nell'anno 2020 (come quota della misura integrale di 150 crediti, relativi al triennio 2020-2022) si intendono in ogni caso maturati.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni:

-la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;

-i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

-per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF